

LEGGE 29 dicembre 2020, n. 35.

Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del tartufo siciliano e delle attività di raccolta e di coltivazione dello stesso.

2. La presente legge, in armonia con le disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, disciplina la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati.

Art. 2.
Sostegno e sviluppo della tartuficoltura in Sicilia

1. La Regione, d'intesa con il Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, promuove iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, in particolare:

- a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;
- b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
- c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
- d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorrizate;
- e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;
- f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell'enogastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;
- g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati;

h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene.

Art. 3.

Classificazione dei tartufi e delle tartufaie

1. Ai fini della presente legge i tartufi sono classificati in:

- a) tartufi spontanei, provenienti dall'attività dei liberi cercatori;
- b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigeni realizzati con piante micorrizate certificate;
- c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate.

2. Nel territorio regionale le tartufaie sono classificate secondo le seguenti tipologie:

- a) tartufaia naturale: per essa si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;
- b) tartufaia controllata: per essa si intende una tartufaia naturale su fondo privato, oggetto di miglioramenti mediante operazioni di incremento e lavorazioni agronomiche secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7;
- c) tartufaia coltivata: per essa si intende un impianto specializzato, realizzato *ex novo*, con piante tartufigene, la cui micorrizzazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti secondo quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

Art. 4.

Disposizioni per le tartufaie controllate

1. Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata ai sensi dell'articolo 3 il fondo privato deve essere incrementato con l'inserimento di un numero di piante micorrizate pari al 20 per cento di quelle esistenti sulla superficie dell'impianto, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Ai conduttori di tartufaie controllate è fatto obbligo:

- a) di non eseguire opere che possano danneggiare la tartufaia naturale esistente;
- b) di eseguire opere di contenimento delle specie vegetative infestanti, mediante periodici interventi di sfalci, decespugliamenti, potature o diradamenti, da effettuare con modalità funzionali a preservare le condizioni delle specie arboree simbiotiche alle specie di tartufo;
- c) di eseguire opere di drenaggio e di governo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e di erosione dei terreni declivi.

COPIA
NON

3. La superficie massima di una tartufaia controllata non può superare i tre ettari. Tale limite di estensione è elevato a 15 ettari nel caso di fondi tra loro confinanti. Tra le tartufaie, anche non direttamente confinanti, deve essere garantita una fascia di libero accesso, non inferiore a cinquecento metri di larghezza, lungo tutto il confine della tartufaia stessa.

Art. 5.

Compiti e funzioni della Regione

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;

b) individua e cataloga le foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate e indica le tartufaie destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.

Art. 6.

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta di tartufi non attribuite dalla presente legge all'Amministrazione regionale sono svolte dai comuni per i territori di propria competenza.

Art. 7.

Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge nel quale sono definiti:

- a) le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
- b) le modalità e i criteri per la lavorazione e la conservazione dei tartufi;
- c) le modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito delle foreste demaniali;
- d) i contenuti e le modalità dell'esame di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi nonché i casi di revoca e sospensione della stessa;
- e) i criteri e le modalità della cerca del tartufo con l'ausilio di cani;
- f) i criteri per l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 23;
- g) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti riservati di cerca e raccolta e delle tartufaie così come classificate dalla presente legge;

COPIA
NOTA

h) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera g);

i) la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 22;

j) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

Art. 8.

*ConSORZI volontari, associazioni di tartuficoltori,
associazioni di raccoglitori e cercatori di tartufo*

1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni sono istituiti secondo le disposizioni del Codice civile.

2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori procedono alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 18.

Art. 9.

Identificazione delle specie di tartufo

1. I tartufi freschi o conservati destinati al consumo devono appartenere a uno dei generi e specie indicati dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L'esame finalizzato all'accertamento della commestibilità e commerciabilità degli esemplari spontanei e coltivati è eseguito dagli Ispettorati micologici presso i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) o da micologi iscritti all'albo nazionale o regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19.

2. L'accertamento ai fini di studio delle specie di tartufo in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche è svolto dagli ispettori micologi e dai micologi iscritti all'albo nazionale e regionale. I micologi partecipano a corsi di aggiornamento periodici certificati e sono inseriti in apposito registro tenuto dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura.

Art. 10.

Esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi

1. L'età minima per esercitare la cerca e la raccolta dei tartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta purché accompagnati da persona in possesso di attestato di idoneità.

2. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

a) durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;

b) nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delle tartufaie coltivate;

c) quando i tartufi risultano non maturi o avariati e mediante lavorazione andante del terreno;

d) con l'ausilio di più di due cani iscritti all'anagrafe canina. E' ammesso l'utilizzo un cucciolo di età non superiore a sei mesi per l'addestramento;

e) con l'uso di vanghette di lunghezza superiore a 15 cm.

Art. 11.

Norme particolari per l'esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi nelle foreste demaniali e nei parchi

1. Nelle foreste demaniali e nei parchi la cerca e la raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 13 e del tesserino di cui all'articolo 14. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, determina le modalità con cui è consentita la cerca e la raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d'intesa con i rispettivi organismi di gestione, nei parchi nazionali e regionali nonché nelle aree protette.

Art. 12.

Cerca e raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio

1. La cerca e la raccolta dei tartufi e degli altri funghi ipogei per esclusivi e comprovati scopi scientifici e di studio può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente anche in deroga alle modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 e al di fuori dei periodi stabiliti, secondo le disposizioni della presente legge.

2. I soggetti che effettuano la cerca e la raccolta per le finalità di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 14.

Art. 13.

Attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi

1. L'attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'agricoltura ai maggiori di anni quattordici previa frequentazione di appositi corsi e previo superamento di un esame volto a verificare le conoscenze dei candidati in merito ai principi della tartuficoltura, al contenuto della normativa regionale e nazionale relativa alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.

2. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di cui al comma 1.

COPIA
NON
VALIDA

3. L'attestato di idoneità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha validità sull'intero territorio nazionale, con esclusione delle tartufaie coltivate o controllate.

4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dagli enti di ricerca, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro, aventi sedi e operanti nel territorio regionale.

5. Gli attestati di idoneità già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità previo pagamento della tassa regionale.

Art. 14.

Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche mediante delega agli enti locali, rilascia il tesserino per la cerca e la raccolta dei tartufi previo versamento della tassa di concessione regionale.

2. Il tesserino è di due tipi:

a) amatoriale, che consente al titolare di raccogliere fino a 500 grammi al giorno di tartufo del gruppo "BIANCHI" e fino a 1.500 grammi al giorno di tartufo del gruppo "NERI", salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro cinquanta;

b) professionale, che consente al titolare di raccogliere fino a 1.200 grammi al giorno di tartufo del gruppo "BIANCHI" e fino a 4.000 grammi al giorno di tartufo del gruppo "NERI", salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro centocinquanta.

Art. 15.

Periodi di libera cerca e raccolta dei tartufi

1. La cerca e la raccolta libera dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge. In presenza di particolari situazioni climatiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea può stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.

2. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

Art. 16.

Divieti temporanei di cerca e di raccolta dei tartufi

1. I comuni vietano, per periodi determinati, la cerca e la raccolta dei tartufi nei territori del rispettivo ambito di competenza, qualora vi sia la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, ancorché di singole specie.

COPIA
NON

2. Gli enti locali territorialmente competenti provvedono a dare la massima diffusione e pubblicità al divieto temporaneo di raccolta dei tartufi.

Art. 17.

Ambiti di esercizio dell'attività di cerca e di raccolta

1. Le attività di cerca e raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Il diritto di proprietà è evidenziato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 18.

3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.

4. I proprietari o i conduttori dei fondi non recintati secondo quanto previsto nel comma 1 non possono opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti del tesserino di cui all'articolo 14.

Art. 18.

Riconoscimento delle tartufaie

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, rilascia l'attestazione di denominazione di "tartufaia controllata o coltivata", imponendo l'obbligo di identificazione delle stesse mediante apposite tabelle poste su idonei pali di sostegno a un'altezza non inferiore a metri 2,5 dal suolo, lungo tutto il confine dell'area tartufigena e a distanza tale che da ogni cartello debba risultare visibile tanto il precedente quanto il successivo. Ogni cartello riporta ben visibile e in carattere stampatello la dicitura "Raccolta di tartufi riservata" e le altre specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Successivamente al riconoscimento di cui al comma 1, i proprietari dei relativi fondi possono riservarsi il diritto di cerca e raccolta dei tartufi.

3. La denominazione di tartufaia controllata o coltivata ha validità decennale ed è rinnovata su richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

4. Il riconoscimento della denominazione di tartufaia controllata o coltivata è revocata dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione o conformità degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

COPIA TR
NON VA

5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle d'identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

Art. 19.

Norme particolari per la tutela e la valorizzazione dei tartufi

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con apposita deliberazione:

a) all'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nel territorio regionale;

b) alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale.

2. All'atto della cessione il cercatore di tartufi deve essere in possesso di certificazione di commestibilità, in cui devono essere riportate:

a) la specie e la relativa denominazione tassonomica;

b) la zona e la data di raccolta;

c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.

3. L'esame per l'accertamento delle specie dei tartufi spontanei e coltivati (Certificato di commestibilità) è eseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASP) e dai micologi iscritti all'albo nazionale e regionale, che sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodici certificati, da inserire, in seguito, a richiesta, in apposito registro. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti dall'Assessorato competente, su proposta del Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia.

Art. 20.

Divieti

1. È vietata, sotto ogni forma, la commercializzazione con la denominazione "tartufo" di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni.

2. E' vietata la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri.

Art. 21.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata, oltre che dai soggetti previsti da norme statali e contenute all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, dagli agenti del

COPIA
NON

Corpo forestale della Regione, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

Art. 22.
Sanzioni

1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi indicati:

a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestato di idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

d) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento di cui all'articolo 7 per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;

e) mancata chiusura a regola d'arte delle buche effettuate per cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro 2.582,00;

f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;

i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

COPIA
NON

k) violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell'attestato di idoneità dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'attestato di idoneità e dell'eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione di cui all'articolo 14 affluiscono in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono destinati alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 24.

Commercializzazione delle piante micorrizate

1. Le aziende che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

Art. 25.

Lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo

1. La lavorazione e la conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo avviene nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.

2. La lavorazione del tartufo per la conservazione e dei prodotti a base di o contenenti tartufo destinati al consumo può essere effettuata da:

- a) ditte iscritte alla camera di commercio;
- b) consorzi di produttori di tartufo controllate e coltivate;
- c) cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

3. I tartufi, o le parti di esso, oggetto di processo di conservazione sono vendute in confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale ed eventualmente vino, liquore o acquavite.

4. I contenitori sono sottoposti a sterilizzazione a 120°C.

5. E' ammesso l'impiego di altre sostanze ovvero un diverso sistema di conservazione, consentito dalla normativa in materia di conservazione di prodotti destinati al consumo alimentare, purché indicato in etichetta.

COPIA
NON

6. L'etichettatura riporta le generalità del confezionatore, il nome del tartufo e la sua indicazione tassonomica, il peso netto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolato con tolleranza massima del 5 per cento, l'eventuale indicazione di "tartufi pelati", qualora siano stati liberati della scorza, la tipologia dell'eventuale liquido di governo.

7. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare sull'etichetta l'elenco della specie di Tuber presenti ed il peso in percentuale del prodotto fresco utilizzato.

8. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometano o simili) non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome "tartufo" né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi", secondo quanto specificato nel regolamento di attuazione e come previsto dalla normativa statale ed europea.

9. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve avere le seguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura, profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie, assenza di terra, di sabbia, di vacui e di altre materie estranee.

10. E' in ogni caso vietato l'uso di sostanze coloranti.

Art. 26.

Raccoglitori occasionali o amatoriali e professionali

1. Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale ed ai fini del rilascio del tesserino di raccolta di cui all'articolo 14, i raccoglitori e i cercatori di tartufo sono distinti in amatoriali e professionali in ragione delle soglie di reddito prodotte, come stabilito dall'articolo 1, commi da 692 a 699, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

2. I raccoglitori e i cercatori di tartufi tenuti a munirsi di partita IVA in ragione dell'ammontare dei redditi prodotti, secondo quanto previsto dal comma 1, sono tenuti al possesso del tesserino professionale.

Art. 27.

Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Le tartufole coltivate realizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizzazione.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 28.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2020.

*Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*

MUSUMECI

BANDIERA

CORDARO

TABELLA

1. CALENDARIO RACCOLTA TARTUFO

Tuber magnatum pico dal 1 Ottobre al 20 Gennaio
Tuber macrosporum dal 15 Settembre al 20 Gennaio
Tuber uncinatum dal 1 Ottobre al 31 Gennaio
Tuber melanosporum dal 1 Novembre al 31 Marzo
Tuber borchii dal 15 Dicembre al 15 Aprile
Tuber brumale dal 1 Novembre al 15 Aprile
Tuber aestivum dal 15 Maggio al 15 Agosto
Tuber mesentericum dal 1 Novembre al 31 Marzo
Tuber brumale var. moschatum dal 1 Gennaio al 31 Marzo

2. ORARI DI RACCOLTA

Dicembre –Gennaio dalle ore 7.00 alle ore 17.00
Febbraio-Ottobre-Novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.00
Altri periodi dalle ore 5.30 alle ore 21.00
E' vietata la raccolta durante le ore notturne, da una ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole

3. DIVIETI E LIMITAZIONI

Oasi di protezione della fauna selvatica.
Divieto di ricerca e raccolta dal 1 febbraio al 30 giugno.
Zona di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, aziende agro-turistico venatorie.
Divieto di ricerca e raccolta nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, nei giorni di battuta di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nei giorni di esercizio di caccia da appostamento fisso.
Aziende agri-turistico venatorie.
Per effettuare la ricerca e la raccolta del tartufo è obbligatorio che il cercatore – cavatore segnali la propria presenza.

Visto: MUSUMECI

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 2:

La legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 1985, n. 300.

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 12 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." così dispone:

"L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale."

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." così dispone:

"I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro."

Nota all'art. 9, comma 1:

Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." vedi nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 13, comma 3:

L'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." così dispone:

"Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali."

Nota all'art. 17, comma 2:

L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." così dispone:

“ La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 .”.

Nota all’art. 20, comma 1:

L’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.” così dispone:

“I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate

nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.”.

Nota all'art. 21, comma 1:

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 recante “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.” così dispone:

“Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.”.

Note all'art. 22, comma 2, lett. h), i) e j):

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 7

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Art. 8

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Art. 9

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Art. 10

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 11

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 12

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

Art. 13

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*;

- b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 14

È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.”.

Nota all'art. 26, comma 1:

I commi da 692 a 699 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 1

692. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

693. L'imposta sostitutiva di cui al comma 692 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

694. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

695. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 692 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

696. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « La cessione di tartufo » sono sostituite dalle seguenti: « La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 ».

697. Per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuto del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché

l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

698. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente:

« Art. 34-ter. - (Regime fiscale per raccoglitori occasionali) - 1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale »;

b) alla Tabella A, parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

« 15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

c) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

« 1-quater) tartufi freschi o refrigerati »;

d) alla Tabella A, parte III, il numero 20-bis) è sostituito dal seguente:

« 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato ».

699. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 496

«Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Dipasquale, Cafeo, Catanzaro il 24 gennaio 2019.
Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' e (III) il 27 gennaio 2019.

D.D.L. n. 236

«Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Assenza il 3 aprile 2018.
Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' e (III) il 19 aprile 2018.
Abbinato al disegno di legge n. 496 nella seduta n. 110 del 20 novembre 2019.

D.D.L. n. 436

«Tartufo dei Nebrodi».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Genovese il 15 novembre 2018.
Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' e (III) il 28 novembre 2018.
Abbinato al disegno di legge n. 496 nella seduta n. 110 del 20 novembre 2019.

D.D.L. n. 501

«Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Tancredi, Campo, Cancellieri, Cappello, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano, Schillaci il 31 gennaio 2019.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' e (III) il 27 febbraio 2019.

Abbinato al disegno di legge n. 496 nella seduta n. 110 del 20 novembre 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 102 del 29 ottobre 2019, n. 104 del 5 novembre 2019, n. 105 del 6 novembre 2019, n. 110 del 20 novembre 2019, n. 133 del 13 maggio 2020, n. 139 del 10 giugno 2020, n. 140 del 16 giugno 2020 e n. 161 del 24 novembre 2020.

Richiesto parere alle Commissioni 'Bilancio' (II) e 'Ambiente e territorio' (IV) nella seduta n. 140 del 16 giugno 2020.

Parere reso dalla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) nella seduta n. 210 del 29 settembre 2020.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 229 del 3 novembre 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 161 del 24 novembre 2020.

Relatore: Catanzaro.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 233 del 9 dicembre 2020 e n. 234 del 15 dicembre 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 234 del 15 dicembre 2020.

(2020.53.3086)003